

Comune di Nereto

Provincia di Teramo

Piazza della Repubblica n.1 – 64015 Nereto (TE) * Tel. 0861/806936-38 * Fax 0861/806943 * Cod. Fisc. 00422080671

E:mail urbanistica@comune.nereto.te.it – urbanistica@pec.comune.nereto.te.it

<http://www.comune.nereto.te.it>

Al Dip. Governo del Territorio e Politiche
Ambientali-Servizio Valutazioni Ambientali

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

WASH ITALIA SpA
PEC: washitalia@pec.it

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI DINIEGO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

La Responsabile dell' Area Tecnica, ing. Daniela D'Alessandro

VISTA l'istanza presentata in data 19.12.2019 allo Sportello SUAP del Comune di Nereto prot.

REP_PROV_TE/TE_SUPRO 24323/19-12-2019 dalla azienda Wash Italia s.p.a. tesa ad
ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per l'esecuzione dei lavori inerenti :

"Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la sede di Wash Italia
s.p.a."

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed il Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

VISTA il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici"

VISTO l'Elenco Suppletivo delle Acqua Pubbliche per la Provincia di Teramo approvato con
Decreto Reale del 24 Aprile 1924 ai sensi dell' art. 25 della legge 10 agosto 1884, n. 2644 e
degli artt. 39 e 40 del relativo Regolamento 26 novembre 1893 n.70

VISTO l'art.1 comma 3 della Legge 8 Agosto 1985 n.431 cosiddetta "Galasso" che istituisce:

*"Sono sottoposti a vincolo paesaggistico: i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli
argini per una fascia di 150 metri ciascuna".*

VISTO il Protocollo di intesa per l'attuazione degli artt. 146 e 149 del codice del Paesaggio
D.Lgs. 42 del 22/01/2004 sancito tra la Regione Abruzzo ed il Ministero per i Beni e le

Attività Culturali, direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici d'Abruzzo e
Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici d'Abruzzo.

VISTA la Legge Regionale 2/2003 che delega la funzione di istruttoria e rilascio
dell'autorizzazione Paesaggistica ai Comuni

VISTA la Nota del 28.01.2020 prot. 715 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con
Esclusione della città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere

VISTA l'istruttoria eseguita, ai sensi dell'Allegato B al Protocollo di intesa per l'attuazione degli
artt. 146 e 149 del codice del Paesaggio D.Lgs. 42 del 22/01/2004, dal Gcom. Pierluigi Palma
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Nereto;

VISTO che il sito di intervento risulta ricadere in aree di pericolosità idraulica e che in tali aree il
PSDA (Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni) ha la finalità di evitare l'incremento dei livelli di
pericolo e rischio idraulico, impedire interventi pregiudizievoli per il futuro assetto idraulico
del territorio, salvaguardare e disciplinare le attività antropiche.

VISTO che il sito di intervento risulta inoltre essere stato interessato negli anni da eventi
alluvionali e di piena tali da pregiudicare la fruibilità e la sicurezza delle vie di
accesso/esodo anche per eventuali operazioni emergenziali.

VISTO che l'intervento si definisce quale modifica/trasformazione sostanziale dall'impianto di
depurazione per uso interno ed esclusivo della Lavanderia a impianto per la depurazione, tra
l'altro promiscua, di liquidi non pericolosi derivanti sia dal ciclo di produzione interna della
lavanderia esistente, sia da altri cicli produttivi comprensivi quello del trattamento del
percolato da discarica (come da dichiarazioni dello stesso A.D. della Wash in sede di
audizione)

VISTO che parte del sito di intervento (proprietà exAlbatex) risulta annoverato all'interno
dell'elenco di cui all'allegato 2 del DGR regione Abruzzo n.1033 del 2018 quale sito a rischio
potenziale di Contaminazione sottoposto o da sottoporre a verifiche ambientali.

VISTO che gli interventi che hanno definito l'attuale stato di fatto del sito in oggetto non risultano
sottoposti, in passato, ad alcun parere paesaggistico, in quanto i professionisti incaricati della
progettazione hanno allegato, alle relative istanze di autorizzazione, dichiarazioni recanti la
non assoggettabilità dell'area al vincolo paesaggistico. Non si è proceduto, pertanto, in
passato, con un'attenta analisi dell'impatto paesaggistico con l'eventuale definizione di
opere di necessaria mitigazione.

VISTA la indiscussa pericolosità ambientale che si genererebbe in caso di possibile allagamento
dell'area in oggetto.

CONSTATATO che, come riportato dal consulente dell'Ente Geologo Di Calantonio Luca, ,
nella relazione del 10.02.2020 prot.1111 , la distanza dal Torrente Vibrata dal sito di
intervento Wash dista meno di 150 m e, più nello specifico:

- 20 m dalla recinzione dello stabilimento Wash
- 86 m dall'area di Ricezione e Trattamento Reflui
- 114 m dall'area del Depuratore

PRESO ATTO CHE, per quanto in premessa, il sito di intervento risulta sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 42/04 in quanto presente all'elenco di cui all'art.142 comma c: "*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*"


DETERMINA

1. Di esprimere il diniego di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sulla base delle argomentazioni in esso richiamate che costituiscono motivazione puntuale e specifica del presente provvedimento, relativamente all'istanza presentata dall'azienda Wash Italia spa, in data 19.12.2019, protocollo n. REP_PROV_TE/TE_SUPRO 24323/19-12-2019 per la realizzazione di Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la sede di Wash Italia s.p.a. sull'area sita nel comune di Nereto.
2. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al richiedente
3. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace.
4. Di dare altresì atto che: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR dell'Abruzzo secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento; in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 12 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Nereto Il 10/02/20120

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Daniela D'Alessandro



**Relazione Tecnica illustrativa di accompagnamento al progetto per la trasmissione
alla Soprintendenza**

(All. B al "Protocollo di intesa per l'attuazione degli artt. 146 e 149 del codice del Paesaggio D.Lgs. 42 del 22/01/2004")

Richiedente: WASI ITALIA s.p.a.

Indirizzo: Zona Industriale – Nereto (FB)

Oggetto istanza: Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la sede di Wasi Italia s.p.a.

Tipologia di autorizzazione richiesta: nuova costruzione

Numero protocollo: REP_PROV_TG/TF_SUPRO 24323/19-12-2019 del 19 dicembre 2019

Data visto arrivare: 19/12/19

Eventuali precedenti:

- Permesso di costruire 40/03 del 29.09.2003 (*Progetto di sottopasso in corrispondenza della strada di zona industriale in corso di costruzione - Fig. 7 par. 207-626*);
- Permesso di costruire 24/04 del 16.06.2004 (*Progetto per la realizzazione di un fabbricato industriale da adibire a lavanderia Fig. 7 par. 997 e 998*);
- Permesso di costruire 43/06 del 8.09.2006 (*Accertamento di conformità – Art. 36 D.P.R. 380/01 per realizzazione di lievi difformità alle concessioni edilizie 38/89 del 14/11/89, n. 76/90 del 14/11/90 e n. 63/90 del 3/01/91 - Fig. 7 par. 1323 ex 633*);
- Permesso di costruire 51/06 del 19.09.2006 (*Ristrutturazione per la realizzazione di un centro di ricerca e trattamento manifatti e tessuti - Fig. 7 par. 626-633-978-979-980-1251*);
- Permesso di costruire 22/08 del 5.09.2008 (*Ristrutturazione per la realizzazione di un centro di ricerca e trattamento manifatti e tessuti. Variante in corso d'opera al PdC 51/06-Fig. 7 par. 626-633-978-979-980-1251*)

Esami precedenti: non è stato effettuato alcun esame nelle pratiche precedentemente elencate, in quanto in alcuna delle pratiche sopra elencate, e precisamente nei P.d.C. 51/06 e 22/08, vi sono le dichiarazioni dei progettisti che attestano che l'area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo

Comune di intervento: Nereto

numero di foglio catastale: 7

particelle: 626 e 1323

Altri Comuni interessati: Nessuno

Tipologia di decreto: art. 146 nulla-osta D.Lgs 42/04

Zona di Piano Regolatore Generale Vigente:


zona DI - zona produttiva di antica formazione - artt. 6.4 e 6.5 delle N.T.A. del P.R.G. vigente. Nella zona non sono ammessi interventi inerenti la realizzazione di impianti tecnologici (vedasi certificazione allegata)

Categoria di tutela del Piano regionale Paesaggistico: Fasce di rispetto fiumi e torrenti

Decreto di vincolo paesaggistico (art. 134 D.Lgs 42/04): non presente, zone vincolate "ope legis"


Aree tutelate per legge: art. 142 del D.Lgs 42/04 lettera c)

Nereto, 4 febbraio 2020



Responsabile dell'Istruttoria
(Geom. Pierluigi Palma)


Realizzazione di una Piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la sede della Wash Italia SpA in zona Industriale - Stralcio dei Vincoli Esistenti

PSDA carta delle Pericolosità




PSDA carta delle Rischio





13	Forno di Villa Forno, in- sieme a. 107	id.	Sant'Egidio al- la Vianeta, Co- vittoria del Tirolo	no	
14	Forno Cavalca- no, inf. a. 107	id.	Torricore	id.	
15	Torre di Vi- brano	Adriatico	Tondarico, Co- sentina, Cor- sentina, Nave- sina, Oseco, Torre Nuova, A. osento San- t'Egidio alla Vianeta, Co- vittoria, Co-		Dalla foto allo originale. (Passa per breve tratto nella periodo di Tenace e vi figura nell'elenco).

Delimitazione Urbana



Carta dei Beni storici Vincolati



Comune di Nereto

Provincia di Teramo

Area Tecnica

COMUNE DI NERETO			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2019	VI	09	
Prot.n.	10104	Del 26/11/2019	

Lavori Pubblici-Urbanistica-Mantenzione e Patrimonio

Piazza della Repubblica n.1 - 64015 Nereto (TE) * Tel. 0861/806934-36 * Fax 0861/806943 *

E:mail lavori_pubblici@pec.comune.nereto.te.it urbanistica@pec.comune.nereto.te.it

OGGETTO: Parere di conformità urbanistica per la "Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la sede Wash Italia s.p.a. zona industriale di Nereto"

Il Responsabile dell'Area Tecnica

VISTA ED ESAMINATO il progetto presentato dalla ditta Wash Italia s.p.a. acquisito agli atti della Regione Abruzzo con prot. 262806/17° del 13/10/17;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 6.4 lettera l) sensi dell'art. 6.4 lettera l) l'intervento non risulta conforme in merito alla distanza dalle strade in quanto che richiede il rispetto del minimo assoluto di ml 10,00 dal confine stradale, fatto salvo allineamento fornito dall'U.T.C., allineamento né richiesto e tantomeno fornito

RITENUTO OPPORTUNO segnalare che l'opera non risulta conforme neanche al codice della strada che prescrive la distanza minima di ml 20,00 dalle infrastrutture viarie di tipo D (strade comunali)

PRESO ATTO dell'interpretazione autentica delle N.T.A. del P.R.E. vigente nel Comune di Nereto a firma dell'ing. Alessiani Luigi, tecnico redattore delle stesse, dalla quale si evince che lo stesso tecnico ritiene inammissibile la realizzazione delle opere di cui all'oggetto (documento prot. n. del che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente parere);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4.3 delle N.T.A. del P.R.E. (Definizione degli usi e categorie di usi) si definiscono perfettamente i concetti delle funzioni terziarie (punto 3), produttive (punto 5) e per attrezzature tecnologiche (punto 7), individuando chiaramente in queste ultime proprio gli impianti di depurazione;

CHIARITO che l'opera da realizzare rientra proprio nella categoria d'uso "Attrezzature tecnologiche" essendo un impianto autonomo nella funzione e nel servizio, integrandosi in quello esistente ma realizzato esclusivamente con identità imprenditoriale autonoma e non riservato esclusivamente all'attività di lavanderia adiacente, ma ad uso di chiunque ne richiedesse i servizi e pertanto da intendersi come attività autonoma;

CONSIDERATO, altresì, che trattasi di nuova costruzione, in quanto, è pur vero che si va a modificare un impianto esistente, ma se ne altera totalmente la sostanza, trasformandone completamente le caratteristiche e creando di fatto non un miglioramento dell'impianto di depurazione esistente, ma una struttura tecnologica sostanzialmente differente dal depuratore esistente a servizio della Wash Italia s.p.a.;

RITENUTO PERTANTO evidenziare, che nella zona D non è ammessa, la realizzazione di attrezzature tecnologiche, ma la realizzazione delle stesse è stata prevista in apposite aree di piano ai sensi dell'art. 6.7 (zone a destinazione pubblica e/o di uso pubblico) denominata Zone F sottozona F4, aree aventi destinazione esclusiva per la realizzazione di attrezzature tecnologiche con interventi attuabili da privati o da enti.

FERMO RESTANDO che nell'area di intervento insiste vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 comma 1 lett. c del D.Lgs 42/04 e pertanto ai fini del rilascio del titolo abilitativo occorre richiedere parere alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo di Chieti, così come disposto con nota di rettifica in autotutela dello scrivente ufficio, prot. n. 10087 del 25.11.19, che si allega al presente provvedimento;

Esprime parere urbanistico

NEGATIVO

Ai fini della compatibilità dell'opere con il P.R.E. vigente ed approvato, in quanto l'area di sedime dell'opera da realizzare è individuata in Zona D1 (att. 6.4 e 6.5 N.T.A.) denominata "Zona produttiva di antica formazione", destinata all'insediamento di attività produttive in genere, di piccole e medie industrie, impianti ed attrezzature per artigianato produttivo e di servizio, di strutture commerciali per la media distribuzione, mentre l'opera da realizzare rientra nelle categorie "attrezzature tecnologiche".

Nereto, 25.11.2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Pierluigi Palma



AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI NERETO
AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DEL COMUNE DI NERETO

OGGETTO: Interpretazione autentica delle Norme Tecniche Di Attuazione del P.R.E. Vigente nel Comune di Nereto in merito alla "Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la sede Wash Italia s.p.a. nella zona industriale di Nereto"

Premessa

A seguito del parere che l'Amministrazione Comunale di Nereto deve esprimere in seno ad apposita Conferenza Dei Servizi per il Rilascio dell'eventuale permesso Autorizzativo Unico Regionale inerente alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto nell'area individuata catastalmente al Fg. 7 part.lla 1323 - 626 ricadente nello strumento urbanistico vigente in zona omogenea "D", per una più approfondita determinazione circa l'esatto inquadramento del sopranominato intervento e dell'uso previsto all'interno delle prescrizioni di piano sia per quanto attiene la categoria d'uso stabilite dalle NTA artt. 6.4 e 6.5, sia per la tipologia di intervento, ha richiesto al sottoscritto progettista del vigente PRE l'interpretazione autentica alla normativa tecnica di attuazione del piano regolatore esecutivo in merito alla ammissibilità del sopraindicato intervento sia per quanto attiene la categoria d'uso "Attività di deposito, trattamento biologico fisico-chimico ed affinamento di rifiuti liquidi non pericolosi, sia per quanto riguarda la tipologia di intervento "Realizzazione di impianto di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi".

Relazione

Lo scrivente ha esaminato gli atti forniti dall'amministrazione Comunale di Nereto, compresa la Relazione Tecnica del Progetto Definitivo redatto da Ingegneria Ambiente s.r.l. per conto della Wash Italia s. p.a., e le norme tecniche di attuazione del piano regolatore esecutivo vigente, che per una più agevole lettura finalizzata ad una corretta interpretazione si ritiene utile riportarli in alcuni stralci sia di capitoli che di articoli come segue:

Piano di Tutela (Capitolo 2 NTA)

Art.2.1 NTA (Disposizioni Generali Per la Salvaguardia del Patrimonio Urbanistico Collettivo)

Al Punto B Attività Incompatibili Con L'Ambiente Urbano, nel 2° capoverso si riporta che nell'ambito di tutto il territorio urbanizzato o da urbanizzare, il deposito nell'area aperta di materie prime o lavorate e di imballaggi di qualsiasi natura è consentita solo nell'ambito delle aree di pertinenza di insediamenti produttivi ed in funzione dell'attività che vi si svolge previa idonea autorizzazione.

Classificazione del territorio (Capitolo 4 NTA)

Al punto 5 dell'art. 4.3 (Definizione e categorie di usi) si individuano le funzioni ammesse nelle aree a destinazione produttiva esse riguardano:

- e1) Attività artigianali ed industriali in genere;
- e2) Attività di servizio alla viabilità quali autofficine, autorimesse, ecc.;
- e3) Depositi di attrezzature per l'edilizia e la cantieristica in genere;
- e4) Rivendite e mostre autoveicoli di ogni tipo e genere, materiali ed attrezzature per l'edilizia;
- e5) Laboratori di analisi e di ricerca, magazzini depositi, ecc.;

Mentre al punto 7 del sopranominato articolo si individuano le funzioni per Attrezzature Tecnologiche e riguardano:

- g1) Impianti di depurazione, ecc.;

Suddivisione del Territorio Comunale in zone (Capitolo 6 NTA)

Art.6.4 -Zona a prevalente destinazione produttiva e/o commerciale

Tali zone comprendono costruzioni per attività industriali, artigianali e commerciali all'interno di detta zona possono essere localizzate attività produttive che non producono fumi, rumori e liquami inquinanti che superino i limiti previsti in materia e che comunque non arrechino molestia alla quiete pubblica.

Per quelle attività censite come insalubri di cui al DM 12-02-1871 in base all'art.216 del testo unico L.L.S.L. e successive modifiche ed integrazioni la localizzazione è subordinata ad adozione su richiesta del Sindaco di cautele tendenti ad eliminare o a ridurre entro limiti di accettabilità gli effetti nocivi derivanti da scarichi liquidi, gas, vapori o rumori ecc. tali cautele verranno definite caso per caso in collaborazione con le competenti autorità sanitarie in fase di esame progetto di richiesta di concessione edilizia .oltre a quanto sopradetto sono Consentite le seguenti Destinazioni D'Uso come meglio specificate:

- 1 Attività produttive;
- 2 Attività di servizio della viabilità quali autofficine, autorimesse, ecc.;
- 3 Altre attività di servizio quali ad esempio depositi di attrezzature per l'edilizia e la cantieristica in genere;
- 4 È consentita anche l'insediamento di rivendite autoveicoli e materiali ed attrezzature per l'edilizia in genere;
- 5 Strutture commerciali di media distribuzione.

ART.6.5- Zona produttiva di antica formazione (zona D1)

..... In tali aree valgono i parametri di cui all'art.6.4.

Art.6.7 Zone a destinazione pubblica e/o di uso pubblico (zona F)

Tali zone sono di proprietà pubblica o preordinate all'acquisizione mediante procedimento espropriativo da parte dell'amministrazione Comunale o di altri enti Competenti, esse sono destinate a spazi ed attrezzature di interesse sia comunale che sovracomunale. Gli interventi su dette aree potranno essere anche attuati da privati o da altri enti pubblici purché in regime convenzionato con il Comune.

Zone per attrezzature tecnico - distributive e/o tecnologiche (Sottozona F4)

La sottozona F4 riguarda aree destinate ad attrezzature tecnologiche e servizi tecnici urbani, quindi destinate alla realizzazione di impianti tecnici, tecnologici, ecc., (elettricità, telefono, impianti di depurazione, centrali idriche, ecc.)

Interpretazione autentica della normativa tecnica in merito all'ammissibilità dell'intervento sopraindicato

Considerato che l'intervento proposto dalla soc. Wash Italia s.p.a. su area distinta in catasto al fog.7 del Comune di Nereto p.lle n 1323 e 626 ricade in area destinata dal Piano Regolatore Esecutivo a zona "D" Zona Produttiva, analizzate le Norme tecniche di attuazione vigenti ed in precedenza sinteticamente riportate, in particolare:

- Il capitolo 2 art.2.1 punto B 2° Capoverso (Attività incompatibili con l'ambiente urbano);
- il capitolo 4 classificazione del territorio ed in particolare l'art.4.3 (definizione e categorie di usi) al punto 5 (attività e funzioni ammesse nelle zone produttive) ed al punto 7 (Attrezzature tecnologiche punto g1 impianti di depurazione);
- Il capitolo 6 art.6.4 (zone a prevalente destinazione produttiva e/o commerciale zona D); punto "a" ed art.6.7 (zone a destinazione pubblica e/o di uso pubblico zona F sottozona F4 zona per attrezzature tecnico-distributive e/o tecnologiche).

Il sottoscritto nella sua qualità di progettista ritiene di poter dare interpretazione autentica della normativa tecnica di attuazione del piano regolatore esecutivo vigente nel comune di Nereto definendo Inammissibile l'intervento proposto nella zona D dalla soc.Wash Italia s.p.a. intitolato "Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi" presso la sua sede ricadente nella zona produttiva di Nereto sia per lo Svolgimento di attività di deposito, trattamento biologico-fisico-chimico e affinamento di rifiuti liquidi non pericolosi, sia per quanto riguarda la tipologia di intervento "Realizzazione di impianto di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi" in quanto incompatibile con gli usi e le attività previste per la zona produttiva "zona D", si fa notare comunque anche come ulteriore elemento chiarificatore che l'indirizzo di piano di escludere le attività proposte dalla soc. Wash Italia s.p.a. nella zona produttiva è anche dimostrato dalla individuazione di una zona denominata F con sottozona F4 dove fermo restando il rispetto delle vigenti normative sia urbanistiche sia ambientali sono collocabili certe tipologie di impianto.

Resto a vs disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

25 NOV. 2019

4 di 4

Ing. Luigi Alessiani
ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
187 ALESSIANI dott. LUIGI
INGEGNERE

Comune di Nereto

Provincia di Teramo

Area Tecnica

Lavori Pubblici-Urbanistica-Mantenzione e Patrimonio

Piazza della Repubblica n.1 - 64015 Nereto (TE) • Tel. 0861/806934-36 • Fax 0861/806943 •

E:mail lavori_pubblici@pec.comune.nereto.te.it urbanistica@pec.comune.nereto.te.it

COMUNE DI NERETO			
anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2019	VI	09	
ref.n.	10105	Del 26/11/2019	



OGGETTO: Progetto per "Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la sede Wash Italia s.p.a. zona industriale di Nereto"

Verifica delle abitazioni presenti nel raggio di 500 mt dall'area di intervento e delimitazione del centro abitato

A seguito di svariati sopralluoghi sul territorio, in collaborazione con la polizia locale, ed esame della documentazione catastale si è provveduto ad effettuare un rilievo mirato, così come richiesto dall'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco.

Onde superare la problematica inerente il posizionamento del centro della circonferenza per la verifica della distanza dei 500 mt imposta a tutela della popolazione, si è provveduto a realizzare diverse circonferenze da tutti i punti culmine dell'area di intervento e fonderle insieme, elaborazione questa ritenuta più appropriata in quanto nel progetto oltre ad essere individuata l'area dove andranno eseguite le lavorazioni vi sono anche aree dove sarà effettuata pesatura, trasbordo e comunque da ritenersi interessate alle fasi lavorative e non di semplice passaggio.

Pur se l'area ai sensi dell'art. 6.4 e 6.5 delle N.T.A. del P.R.E. vigente risulta ubicata in zona D1 denominata "Zona produttiva di antica formazione", nella stessa non è vietata l'edificazione ad uso residenziale, seppur limitata. Pertanto anche le funzioni abitative rivolte ai custodi o ai titolari delle attività artigianali ed industriali vanno considerati nel calcolo delle abitazioni, in quanto le stesse sono realizzate ed utilizzate con tutte le caratteristiche urbanistiche e normative necessarie per essere denominate tali.

Inoltre si è provveduto ad allargare l'esame dell'abitato anche ai comuni limitrofi, dato che la normativa non restringe la distanza dei 500 metri nell'ambito dei confini comunali, ma si esprime semplicemente in materia di quantificazione delle abitazioni.

Nella verifica di cui sopra non si è tenuto conto dei numerosi edifici classificati catastalmente come F2, pur se a parere dello scrivente potrebbero essere inseriti nel report, perché seppur vero abbiano perso l'agibilità essendo dichiarati come collabenti, non hanno perso il loro potere edificatorio in quanto sarebbe possibile la demolizione e successiva ricostruzione degli stessi;

Nell'area circoscritta è presente anche la sede distaccata permanente dei Vigili del Fuoco, presenti in loco 24 ore al giorno e pertanto la stessa pur se censita catastalmente come B1 (collegi e convitti,...caserme) è di fatto utilizzata 24 ore al giorno da più persone e pertanto da ritenersi a tutti gli effetti come un'unità abitativa.

Tutto quanto sopra premesso dalla verifica effettuabile e riscontrabile dalla planimetria redatta e conservata agli atti, si evidenzia che nel raggio di 500 mt dall'area di realizzazione del progetto di cui sopra sono presenti:

- n. 25 abitazioni classificate al N.C.E.U. come A2 abitazioni di tipo civile
- n. 10 abitazioni classificate al N.C.E.U. come A3 abitazioni di tipo economico
- n. 2 abitazioni classificate al N.C.E.U. come A7 abitazioni in villino
- n. 1 abitazioni classificate al N.C.E.U. come A6 abitazioni rurali;

Pertanto alla luce di quanto sopra nella perimetrazione dei 500 mt dal sito produttivo sono presenti 38 abitazioni di cui 3 situate a ridosso dei confini del lotto oggetto di intervento;

In riferimento alla perimetrazione del centro abitato, la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 268 del 27.06.1995 e successive n. 27 del 22.02.2006 e n. 237 del 25.10.2007 ha provveduto alla delimitazione del centro abitato. Purtroppo ad oggi dall'archivio non sono reperibili le planimetrie originali e pertanto questo ufficio si sta adoperando per ovviare a ciò.

Ma dall'esame dal giudizio n. 3044 del 30.05.2019 del Comitato VIA in merito alle distanze di 500 mt dal centro abitato per la verifica della tutela dalle molestie delle persone, si evince che viene definito centro abitato *"la presenza di raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e di aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada"*, omettendo però la prima parte della definizione di cui all'art. 3 del Codice della Strada che recita *"insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine"*.

Pertanto, pur se la planimetria non è reperibile, sul territorio sono ben visibili i segnali di inizio e fine centro abitato costituiti da cartello con la scritta nera "NERETO" su sfondo bianco, così come dettato dalla norma, posti in ingresso ed in uscita dal paese, delimitando pertanto il centro abitato come coincidente con l'intero perimetro del territorio comunale.

Pur essendo vero che la suindicata affermazione non può essere probatoria in quanto mancante della documentazione allegata agli atti, è anche vero, però, che sul giudizio sopra richiamato viene data possibilità alla ditta di dichiarare l'esistenza o meno del centro abitato, prerogativa propria ed esclusiva delle Amministrazioni Comunali, così come si evince dall'art. 2 del D.P.R. 495 del 1992.

Si rimette la predetta relazione in ottemperanza a quanto richiesto.

Nereto, 26.11.2019

Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Pierluigi Palma





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0037654/20	10/02/2020	PEC	Mittente: URBANISTICA@PEC.COMUNE.NERETO.TE.IT	
<hr/>							
Oggetto:	PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DINIEGO AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE						
Impronta:	6AFA2D6785373826326A44A927D2C2BFF01CF9C3059BA2CC5EF8D9690DDD127D						